



COMUNE DI USSITA

P.zza XI Febbraio, 5

62030 USSITA (MC)

C.F. 81001810431 – P. IVA 00166310433

Tel.: 0737/971202 – Fax: 0737/99643

PEO: ufficio.sisma@comune.ussita.mc.it – ufficio.urbanistica@comune.ussita.mc.it

PEC: ussita@pec.comune.ussita.mc.it

SETTORE IV°

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED EDILIZIA - RICOSTRUZIONE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

n. 18/2021

Art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 11 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 – PROCEDURA SEMPLIFICATA

Art. 6, 3° comma della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i.

DITTA: **COMUNE DI USSITA (C.F.: 81001810431)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta di **Autorizzazione Paesaggistica** assunta al prot. comunale n. 5501/2021 in data 17/06/2021, inoltrata dal Tecnico Incaricato ING. NAZARENO SAGRETTI per conto del **COMUNE DI USSITA (C.F.: 81001810431)** in qualità di Ente Proprietario;

per l'esecuzione dei lavori di: **SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE AREA EMERGENZIALE POST SISMA 2016**, da realizzarsi presso immobile sito in codesto Comune, **VIA DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE**, località **FLUMINATA**, distinto al NCF con il **FOGLIO 25, PARTICELLE 2, 499, 629, 690 E 695**;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta richiesta, a firma del suddetto Tecnico Incaricato, ING. NAZARENO SAGRETTI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Macerata (MC) al n. A767 e con studio professionale a Pollenza (MC) in Via G.B. Ungaretti n. 72;

ACCERTATO che la ditta richiedente ha titolo, ai sensi della Legge, ad ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica;

CONSIDERATO che l'area su cui insiste l'opera prevista è urbana, caratterizzata da un contesto morfologico paesaggistico di pianura valliva,

CONSIDERATI i vincoli di tutela paesaggistica, che insistono sull'area in oggetto ex art. 136 del Codice, iuxta: a) D.M. 09/02/1976 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Parte del Territorio Comunale di Ussita (MC), che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: "La località sopracitata ha notevole interesse pubblico, perché presenta il caratteristico aspetto di valore estetico, storico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza tra l'espressione della natura montana e quella del lavoro umano, costituito quest'ultimo dalla presenza di nuclei storici di interesse monumentale delle frazioni di Castelfantellino e Palazzo e inoltre la predetta zona, comprendente notevoli rilievi montani, il massiccio del Monte Bove che ha caratteristiche dolomitiche uniche nell'Appennino centrale, unitamente a vaste distese di boschi, costituisce un insieme di pregevoli quadri naturali di sublime bellezza, godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico ed in modo particolare per lo scenario suggestivo che si presenta a chi proviene da Visso e attraversa il fondovalle, caratterizzato quest'ultimo dallo scorrere del fiume Ussita"; b) Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale (D.A.C.R.) delle Marche n. 8 del 23/12/1985. Individuazione delle aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo ambientale e paesistico - Adempimenti previsti dalla Legge 8/8/1985, n. 431, art. 1/ter - Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese e Massiccio del Monte Nerone (Galassino Regionale), che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: "Un'ampia zona del comprensorio dei Monti Sibillini nel versante della Provincia di Macerata, ricadente anche nel Comune di Ussita (MC), riveste notevole



COMUNE DI USSITA

P.zza XI Febbraio, 5
62030 USSITA (MC)

C.F. 81001810431 – P. IVA 00166310433

Tel.: 0737/971202 – Fax: 0737/99643

PEO: ufficio.sisma@comune.ussita.mc.it – ufficio.urbanistica@comune.ussita.mc.it

PEC: ussita@pec.comune.ussita.mc.it

SETTORE IV°

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED EDILIZIA - RICOSTRUZIONE

interesse paesaggistico, perché il Comprensorio dei Monti Sibillini racchiude il massiccio più elevato del territorio marchigiano e riassume in sé caratteristiche morfologiche, geologiche e archeologiche non riscontrabili in altre zone, originate da una serie di fattori propri delle quote elevate. (omissis) La zona è ricca di testimonianze archeologiche. (omissis) Il fondovalle è di rilevante interesse storico-tradizionale ricco di valori culturali preziosi ed inimitabili come chiese, conventi, rocche etc. che sono disseminati un po' in tutta l'area (omissis)";

CONSIDERATO che il vincolo di tutela paesaggistica, insistente sull'area in oggetto *ope legis ex art. 142, comma 1, lett.c) fiumi corsi d'acqua e f) (i parchi e le riserve nazionali o regionali)* del Codice, sono volti prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito in questo caso area di rispetto del torrente Ussita e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

CONSIDERATO che i lavori in progetto consistono in: *"messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche con conseguente riqualificazione della zona pedonale e carrabile intorno all'attuale sede Comunale"*, classificabili di lieve entità e quindi soggetti a procedimento autorizzativo semplificato, come da allegato B, punti B.11-B.18 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31;

RICHIAMATA la relazione tecnico illustrativa – verifica di conformità e compatibilità prot. interno n. 5538/2021 del 17/06/2021 redatta dal Responsabile del Procedimento paesaggistico, ARCH. PECORAINO LORENZO e controfirmata dal Funzionario Responsabile del Settore IV° - Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, GEOM. ORTENZI PATRIZIA, ai sensi del comma 7, art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;

VISTA la dichiarazione di esenzione dell'intervento dalle norme del P.P.A.R. e DEL P.T.C., contenuta all'interno della suddetta relazione tecnico illustrativa – verifica di conformità e compatibilità;

PRESO ATTO che con la relazione tecnico illustrativa – verifica di conformità e compatibilità è stato reputato COMPATIBILE l'intervento in progetto *"con gli indirizzi di tutela, affermando che all'intervento proposto saranno impartite le prescrizioni necessarie al rispetto di valori paesaggistici accertati dal vincolo, atte a disporre congrue misure per un corretto mantenimento dell'area"*;

VISTO l'art. 11 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;

DATO ATTO:

- che con nota protocollo n. 5540/2021 del 17/06/2021 lo scrivente Ente ha provveduto a trasmettere alla competente SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE la relazione istruttoria tecnica illustrativa – verifica di conformità e compatibilità, protocollo interno n. 5538/2021 del 17/06/2021, unitamente alla documentazione allegata alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica assunta al protocollo n. 5501/2021 in data 17/06/2021, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5, art. 11 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31;



COMUNE DI USSITA

P.zza XI Febbraio, 5
62030 USSITA (MC)

C.F. 81001810431 – P. IVA 00166310433

Tel.: 0737/971202 – Fax: 0737/99643

PEO: ufficio.sisma@comune.ussita.mc.it – ufficio.urbanistica@comune.ussita.mc.it

PEC: ussita@pec.comune.ussita.mc.it

SETTORE IV°

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED EDILIZIA - RICOSTRUZIONE

- che avendo la sopra citata SOPRINTENDENZA ricevuto la relazione di cui sopra in data 17/06/2021, il parere vincolante sarebbe dovuto pervenire entro il giorno 07/07/2021, (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. 13/02/2017, n. 31);

PRESO ATTO che è decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che il SOPRINTENDENTE abbia reso il prescritto parere in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in progetto;

RAVVISATO che, in base alla vigente normativa, lo scrivente Comune può procedere al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica;

VISTI:

- l'art. 146 "Autorizzazione Paesaggistica" del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- l'art. 11 "Semplificazioni procedurali" del D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
- l'art. 6 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio", 3° comma della L.R. 05/08/1992, n. 34 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 109 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'atto di nomina del Sindaco del Comune di Ussita n. 4 del 09/01/2019;

A U T O R I Z Z A

ai sensi art. 146 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42,
procedimento semplificato DPR n. 31 del 13/02/2017
(intervento di lieve entità di cui ai punti B.11-B.18 dell'allegato B)

per quanto di competenza, la Ditta richiedente **COMUNE DI USSITA (C.F.: 81001810431)** in qualità di Ente Proprietario

all'esecuzione dell'intervento di: **SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE AREA EMERGENZIALE POST SISMA 2016**, da realizzarsi presso immobile sito in codesto Comune, **VIA DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE**, località **FLUMINATA**, distinto al NCF con il **FOGLIO 25, PARTICELLE 2, 499, 629, 690 E 695**;



COMUNE DI USSITA

P.zza XI Febbraio, 5
62030 USSITA (MC)

C.F. 81001810431 – P. IVA 00166310433

Tel.: 0737/971202 – Fax: 0737/99643

PEO: ufficio.sisma@comune.ussita.mc.it – ufficio.urbanistica@comune.ussita.mc.it

PEC: ussita@pec.comune.ussita.mc.it

SETTORE IV°

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED EDILIZIA - RICOSTRUZIONE

nel pieno rispetto del progetto presentato, a firma del Tecnico Incaricato, ING. NAZARENO SAGRETTI.

Tuttavia, al fine di ottimizzare l'inserimento dell'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, si ritiene che il presente progetto debba essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive:

- gli eventuali movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile;
- a seguito dei lavori le aree occupate dal cantiere dovranno essere adeguatamente ripristinate.

La presente autorizzazione, secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "... costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato".

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Copia della presente autorizzazione viene trasmessa alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 la presente "..... è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado."

Ussita, lì 8 luglio 2021.

II FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. Patrizia ORTENZI (*)

(*) Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Agli effetti del comma 3, articolo 61 della L.R. 05/08/1992, n. 34 e ss.mm.ii., il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune.